



## IL RETTORE

- VISTO** il D. Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom e s.m.i., che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.”;
- CONSIDERATO** che l'art. 243 del D. Lgs. n. 101/2020 ha abrogato il D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 così come modificato dal D. Lgs. n. 241 del 2000, dal D. Lgs. n. 23 del 2009, dal D. Lgs. n. 100 del 2011, dal D. Lgs. n. 185 del 2011, dall'articolo 3 del D. Lgs. n. 45 del 2014 e dall'articolo 2 del D. Lgs. n. 137 del 2017, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 101/2020;
- CONSIDERATO** che il D. Lgs. n. 101/2020 stabilisce le norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, fissa i requisiti e i regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione, detta tutte le procedure e le misure da adottare per la sicurezza nell'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti;
- PRESO ATTO** che l'art. 128 del decreto legislativo dispone che “*i datori di lavoro*”, per i quali trovano applicazione le disposizioni del D. Lgs. n. 101/2020 “*assicurano la sorveglianza fisica*” per la protezione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti “*per mezzo di Esperti di Radioprotezione*”;
- PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 101/2020 l'esperto di radioprotezione è “*la persona, incaricata dal datore di lavoro, che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 130*” (del D. Lgs. 101/2020);
- PRESO ATTO** che l'art. 108 del D. Lgs. n. 101/2020 stabilisce che i datori di lavoro, per i quali trovano applicazione le disposizioni del citato decreto, non possono delegare, tra le altre, la nomina dell'esperto di radioprotezione;
- VISTO** l'art. 31 della Convenzione generale tra l'Università degli Studi di Milano Bicocca e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza (ora Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori), con decorrenza 13/11/2017 e tuttora prorogata, che disciplina la sicurezza e la salute dei lavoratori anche in relazione all'attività di sorveglianza fisica della radioprotezione, di cui al D. Lgs. n. 230/1995 e s.m.i.;
- VISTO** l'allegato 6 “*Disciplinare per la regolamentazione dell'attività di sorveglianza sanitaria e della sorveglianza fisica della radioprotezione*” e l'allegato 7 “*Disciplinare per la regolamentazione dell'attività di sorveglianza sanitaria di radioprotezione delle apparecchiature emittenti radiazioni ionizzanti, nonché la conduzione di laboratori che impieghino e producano sostanze radioattive presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università*” della Convenzione sopra indicata;
- CONSIDERATO** che il Direttore della S.C. Fisica Sanitaria della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, risulta essere la Dott.ssa Elena De Ponti subentrata, di fatto, nelle attività del precedente Direttore presente al momento della stipula della Convenzione sopra indicata;
- PRESO ATTO** che la precedente Rettrice, prof.ssa Giovanna Iannantuoni, con atto del 20/12/2020 prot. n. 112012/19 ha nominato la Dott.ssa Elena De Ponti Esperto Qualificato con decorrenza 01/01/2020, per i medici specializzandi e per l'eventuale altro personale strutturato universitario che frequenti le strutture ospedaliere per cui occorrono le condizioni di classificazione quali lavoratori esposti di categoria “A”, nonché per le attività svolte presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università Milano Bicocca;
- PRESO ATTO** che all'entrata in vigore del D. Lgs. del 31 luglio 2020 n. 101, la Dott.ssa De Ponti proseguiva le attività previste dall'art. 31 della Convenzione generale stipulata tra l'Università degli Studi di Milano Bicocca e l'ASST (ora Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori), svolgendo di fatto le funzioni di EdR per tutte le attività e gli adempimenti di cui al suddetto Decreto legislativo;

- PRESO ATTO** che, in particolare, la nomina della Dott.ssa De Ponti quale EdR ai sensi del D. Lgs. n. 101/2020 proseguiva di fatto sulla base della nomina precedentemente conferita alla stessa quale Esperto Qualificato ai sensi della previgente normativa sulla Radioprotezione disciplinata dal D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230;
- DATO ATTO** che la Dott.ssa Elena De Ponti è Iscritta all'Elenco Nominativo degli Esperti di Radioprotezione istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui all'art. 129 del D. Lgs. n. 101/2020, con il grado II° di abilitazione e con il numero d'ordine 1648, a decorrere dal 07/03/1995;
- DATO ATTO** che l'incarico di Esperto di Radioprotezione comporta lo svolgimento di tutte le attività e tutte le operazioni ad esse connesse previste dal D. Lgs. n. 101/2020, in particolare quelle di cui agli artt. 128, 129, 130, 131, 132, 133 del Titolo IX del medesimo decreto legislativo, nonché tutte le eventuali ulteriori attività previste da altra normativa rilevante in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
- PRESO ATTO** che il Dirigente attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento;

## DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate:

**Art. 1** - A decorrere dal 01.01.2026 e fino a revoca dell'incarico, la dott.ssa Elena De Ponti è nominata Esperto di Radioprotezione (EdR) per il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca:

- per l'attività di sorveglianza fisica a favore degli studenti, del personale universitario e dei medici specializzandi operanti presso le strutture ospedaliere della rete formativa o extrarete formativa in base a specifici accordi di convenzione;
- per l'attività di sorveglianza di radioprotezione delle apparecchiature emittenti radiazioni ionizzanti presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università;
- per la conduzione di laboratori che impieghino sostanze radioattive presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università.

**Art. 2** - L'Esperto di Radioprotezione è tenuto allo svolgimento di tutte le attività e di tutte le operazioni ad esse connesse previste dal D. Lgs. n. 101/2020, in particolare quelle di cui agli artt. 128, 129, 130, 131, 132 e 133 del Titolo IX del medesimo decreto legislativo, nonché di tutte le eventuali ulteriori attività previste da altra normativa rilevante in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

**Art. 3** - Alla scadenza dell'incarico o in caso di cessazione anticipata dell'incarico, l'EdR deve impegnarsi a fornire alla Rettrice tutti i dati, i risultati, le valutazioni, le verifiche, gli esami, i risultati e ogni altra informazione utile relativa a tutte le attività dallo stesso condotte in forza degli articoli sopra indicati del D. Lgs. n. 101/2020 "Attribuzioni dell'Esperto di radioprotezione".

**Art. 4** - Il presente provvedimento sarà oggetto delle pubblicazioni previste dalla normativa vigente.

## IL RETTORE

Prof. Marco Emilio Orlandi

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/05

UOR PROPONENTE: Direzione Generale  
Direttore Generale: Dott. Cristiano Nicoletti  
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Anika Salanti (Resp. Settore Prevenzione e Protezione)  
Pratica trattata da: Dott. Davide Callegari (ASPP)